



## TRIBUNALE DI CASSINO

### Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. Sovraindebitamento 2/2022 – [REDACTED]

Il Giudice Designato

Vista l'istanza di rinvio udienza del legale del ricorrente, essendo l'OCC impossibilitato a comparire;

vista altresì la nota depositata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina il [REDACTED]

rilevato che il ricorso pur denominato quale proposta di piano del consumatore integra nella sostanza una proposta di accordo di composizione della crisi, come si evince dall'intera documentazione in atti e dal corpo del ricorso stesso;

ritenuto pertanto di riqualificare il ricorso in proposta di accordo di composizione della crisi;

visto il ricorso depositato in data [REDACTED] da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. Renata Ranucci e coadiuvato dal Dott. Fabio Saccoccio in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), il quale ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli articoli in materia di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 6.7.2022 ore 13 per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura dell'OCC - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza;
- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura dell'OCC - mediante pubblicazione sul sito di questo Tribunale (autorizzando sin da ora la Cancelleria a tal fine) per dieci giorni, nonché la loro pubblicazione presso il registro delle imprese;
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; in



mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili;

- avverte che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente e all'OCC. E a cura di quest'ultimo ai creditori.

Cassino, 3 maggio 2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

